

CNM 2026–2031: attuazione temporale e disposizioni principali

Il 12 dicembre 2025, le delegazioni negoziali della SSIC nonché dei sindacati Unia e Syna hanno raggiunto un'intesa su un nuovo Contratto Nazionale Mantello per una durata contrattuale di sei anni (CNM 2026–2031).

La Convenzione sul Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2026–2031, unitamente alle disposizioni relative ai salari 2026, disciplina il passaggio dal CNM 2023–2025 al nuovo CNM 2026–2031 e introduce numerose modifiche sostanziali, tra cui gli adeguamenti salariali nel settore principale dell'edilizia per la nuova durata contrattuale.

L'approvazione definitiva dei risultati delle trattative è avvenuta da parte dell'assemblea dei delegati della SSIC il 17 dicembre 2025, nonché da parte dei sindacati nel corso delle conferenze professionali il 20 e il 24 gennaio 2026.

La Convenzione è stata firmata dalle parti sociali ed è vincolante per i membri delle associazioni con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. La richiesta di dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG) è stata presentata immediatamente dopo la firma. La CPSA fornirà ulteriori informazioni in merito alla DOG.

Lo scopo del presente documento è illustrare le principali novità del CNM 2026–2031 (CNM 2026), con particolare riferimento alle modifiche che hanno effetti diretti sull'attività di applicazione delle CPP.

Le nuove disposizioni del CNM 2026 non entrano tuttavia in vigore tutte contemporaneamente, bensì in modo graduale. Al fine di ottenere la DOG nel più breve tempo possibile, la relativa richiesta viene presentata in due fasi. Le modifiche prive di urgenza immediata saranno dichiarate di obbligatorietà generale soltanto in una seconda fase.

1. Calendario di lavoro e pianificazione costante dell'orario di lavoro (artt. 26, 27 e 27bis CNM 2026)

A partire dal 1° gennaio 2027, le imprese torneranno a utilizzare un calendario aziendale di lavoro, basato sul periodo ordinario di conteggio da gennaio a dicembre. Il numero delle ore annue di riferimento resta invariato e ammonta a 2112 ore.

Il calendario di lavoro deve essere predisposto entro la metà di novembre per l'anno successivo e trasmesso alla CPC competente (art. 26 cpv. 7 CNM 2026). Anche ai sensi del CNM 2026 sono ammessi fino a cinque giorni a zero ore, fermo restando che le commissioni paritetiche regionali possono definire soluzioni diverse (art. 27 cpv. 4 CNM 2026). A questo proposito, le decisioni CPSA n. 107/2019 e n. 123a/2022 mantengono pienamente la loro validità.

Qualora non venga allestito alcun calendario di lavoro, si applica il calendario sezionale della CPP competente per la sede dell'impresa.

1.1. Introduzione della settimana lavorativa regolare di quattro o quattro giorni e mezzo

Il CNM 2026 prevede, quale novità, la possibilità di ridurre l'orario di lavoro settimanale pianificato a 32 ore nell'ambito di un modello di settimana lavorativa regolare di quattro o quattro giorni e mezzo (art. 27 cpv. 3 CNM 2026).

Tale modello costituisce una forma flessibile di organizzazione dell'orario di lavoro, nella quale le settimane caratterizzate da un orario ridotto su quattro o quattro giorni e mezzo si alternano, fermo restando il rispetto del monte ore annuo complessivo di 2112 ore al termine dell'anno civile.

L'applicazione di questo modello presuppone tuttavia una introduzione sistematica e continuativa nel corso dell'anno e non può configurarsi come una soluzione isolata o occasionale.

1.2. Pianificazione costante dell'orario di lavoro

A partire dal 1° gennaio 2027, le imprese possono, per la prima volta, optare per un modello di orario di lavoro equilibrato anziché redigere un tradizionale calendario di lavoro (art. 27bis CNM 2026).

In tale modello, al posto della variazione settimanale dell'orario compresa tra 37,5 e 45 ore, è possibile pianificare lo stesso numero di ore lavorative ogni giorno (ad esempio, 8,1 ore/giorno senza giorni a zero ore = 40,5 ore settimanali / 5 giorni lavorativi).

Nel caso vengano inseriti fino a un massimo di cinque giorni a zero ore, il tempo di lavoro fit-tizio relativo a tali giornate viene ripartito proporzionalmente sugli altri giorni lavorativi, e le ore giornaliere sono calcolate di conseguenza. Eventuali deviazioni dalla pianificazione costante vengono registrate come ore supplementari o ore in difetto.

Questo modello è facoltativo: l'impresa può decidere se continuare a utilizzare il classico calendario dell'orario di lavoro o passare a una pianificazione costante dell'orario di lavoro. L'unico requisito per adottare il modello costante è la retribuzione di un salario mensile equilibrato.

Il passaggio tra i due modelli può avvenire solo all'inizio di un anno civile e deve essere comunicato alla CPP competente entro la metà di novembre (art. 26 cpv. 7 CNM 2026).

Qualora ogni anno non venga presentato né il calendario tradizionale né la pianificazione costante, si applica il calendario sezionale della CPC competente (art. 27 cpv. 1 CNM 2026).

1.3. Disposizioni transitorie

Come già illustrato, il CNM 2026 ritorna a un modello di calendario dell'orario di lavoro basato sull'anno solare ordinario (gennaio–dicembre).

Considerato che le imprese hanno già presentato entro fine aprile 2025 i loro calendari di lavoro aziendali per l'anno 2025/2026 conformemente al CNM 2023, e che tali calendari sono già stati approvati dalla CPC per il periodo di rendicontazione maggio 2025–aprile 2026, è necessario stabilire come e in che misura tali calendari debbano essere integrati tenuto conto del nuovo periodo di rendicontazione (gennaio–dicembre) ai sensi dell'art. 26 CNM 2026. Le parti contrattuali hanno previsto al riguardo, per l'anno 2026, una disposizione transitoria nell'art. 71 CNM 2026.

Nello specifico:

La pianificazione già effettuata con il calendario approvato per il periodo maggio 2025–aprile 2026 mantiene la sua validità.

Per il periodo 1° maggio 2026–31 dicembre 2026 (a completamento del nuovo anno di rendicontazione), deve essere predisposto un nuovo calendario dell'orario di lavoro sulla base del CNM 2026, da presentare alla CPC entro fine aprile 2026. Tenendo conto delle ore già pianificate per il periodo 1° gennaio–30 aprile 2026 (secondo il calendario approvato), le ore restanti dei mesi maggio–dicembre 2026 devono essere interamente inserite, compresi giorni a zero ore, festività e altre assenze, in modo da raggiungere il monte ore annuo complessivo di 2112 ore.

In alternativa a questa prima opzione (Opzione 1), esiste un'altra possibilità non esplicitamente prevista come disposizione transitoria. Essa si verifica nel caso in cui le imprese, oltre al calendario approvato per il periodo maggio 2025–aprile 2026, abbiano già pianificato le 2112 ore in un calendario dell'anno successivo (maggio 2026–aprile 2027) secondo il CNM 2023 (Opzione 2).

In questo caso, nel contesto del nuovo anno di rendicontazione gennaio–dicembre 2026 ai sensi del CNM 2026, devono essere considerate sia le ore già distribuite nei mesi gennaio–aprile 2026 nel calendario approvato (ad esempio 684 ore), sia le ore pianificate per il periodo maggio–dicembre 2026 nel calendario successivo (ad esempio 1432 ore), eventualmente già approvato dalla CPP con riserva per il periodo maggio 2026–aprile 2027.

Poiché in questo scenario vengono considerati due calendari dell'orario di lavoro, è possibile che le 2112 ore previste per l'anno solare 2026 non vengano raggiunte in modo preciso, dando luogo ad ore supplementari o in difetto. Tali ore supplementari o in difetto devono essere regolate a fine anno (cosiddetto conguaglio delle ore dovute). In caso di superamento delle 2112 ore nell'anno 2026 secondo i mesi del calendario aziendale (CA 2026), le ore in eccesso saranno retribuite ai lavoratori con il salario base al 31 dicembre 2026 (esempio 1, opzione 2).

Nel caso in cui le ore dovute siano inferiori a 2112 nell'anno solare 2026, secondo i mesi del calendario aziendale (CA 2026), le ore in difetto saranno registrate a debito sul conto ore straordinarie dei lavoratori al 31 dicembre 2026 (esempio 2, opzione 2).

Esempio 1 Opzione 2

684 ore (gen. – apr. 2026) + 1432 ore (mag. – dic. 2026) = 2116 ore invece di 2112

Esempio 2 Opzione 2

684 ore (gen. – apr. 2026) + 1424 ore (mag. – dic. 2026) = 2108 ore invece di 2112

Questa opzione 2 deve essere considerata nel caso in cui le imprese non intendano presentare un calendario aggiuntivo secondo l'opzione 1 e abbiano già pianificato le attività per gli anni 2026 e 2027 tramite calendari aziendali.

Anche le CPC sono interessate dalla nuova disposizione e devono predisporre un nuovo calendario sezionale per il periodo 1° maggio–31 dicembre 2026, che tenga conto del periodo di rendicontazione gennaio–dicembre 2026 (totale 2112 ore).

2. Ore supplementari, ore in difetto e orario straordinario (Art. 28 CNM 2026)

Il supplemento del 25% previsto a partire dalla 48^a ora non si applica più. Il 25% di maggiorazione viene ora riconosciuto solo a partire dalla 50^a ora settimanale. Poiché il tempo di viaggio, secondo il nuovo CNM, deve essere considerato e incluso fin dal primo minuto (art. 28 cpv. 2 CNM 2026), tutte le ore di lavoro e di viaggio che complessivamente superano le 50 ore settimanali sono considerate straordinari e devono essere compensate nel mese successivo con il salario base maggiorato del 25%.

Nel calcolo delle ore di viaggio sono incluse anche le ore di viaggio compensate a forfait (cfr. art. 49 CNM 2026 “Tempo di viaggio”; secondo tale articolo, i primi 30 minuti sono compensati tramite indennità di cantiere fino al 2028, poi a partire dal 2029 i primi 25 minuti ed infine dal 2030 i primi 20 minuti).

Le ore supplementari fino alla 50^a ora settimanale possono essere trasferite sul nuovo conto. La possibilità di scegliere una variante di ore supplementari secondo il CNM 2023 non è più prevista. Il saldo massimo di ore supplementari viene elevato a 120 ore annue (rispetto al CNM 2023: 100 ore per la variante a) e 80 ore per la variante b)). Le ore supplementari che eccedono tale limite devono essere retribuite al salario base entro il mese successivo. Se nel corso dell'anno vengono retribuite più di 100 ore supplementari secondo questa modalità, tutte le ulteriori ore supplementari devono essere compensate nel mese successivo al salario base con maggiorazione del 25%.

È previsto inoltre che, su richiesta del lavoratore e con il consenso dell'impresa, fino a 100 ore supplementari possano essere retribuite senza maggiorazione anche nel corso dell'anno.

La scadenza del 30 aprile 2026, prevista dal CNM 2023, secondo la quale il saldo complessivo delle ore supplementari doveva essere retribuito con maggiorazione del 25%, non si applica più. Tutte le ore supplementari esistenti vengono trasferite sul nuovo conto (art. 71 cpv. 2 “Disposizioni transitorie” CNM 2026).

Al 31 dicembre di ogni anno (per la prima volta il 31 dicembre 2026), datore di lavoro e lavoratore possono decidere ciascuno sull’utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari disponibile, stabilendo se tale saldo debba essere retribuito con maggiorazione, trasferito all’anno successivo, oppure accumulato in un conto ferie a lungo termine concordato (art. 28 cpv. 5 CNM 2026).

Resta ancora da chiarire come procedere nel caso in cui il lavoratore non prenda o non possa prendere una decisione entro tale scadenza. La CPSA si esprimerà su questo punto in un momento successivo.

Anche le ore in difetto possono essere trasferite sul nuovo conto alla fine del mese, purché il saldo complessivo non superi le 20 ore in difetto in caso di applicazione di un calendario dell’orario di lavoro, o le 50 ore in difetto in caso di applicazione di una pianificazione costante dell’orario (art. 28 cpv. 7 CNM 2026).

Infine, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, eventuali ore supplementari devono essere retribuite con il salario base e la maggiorazione (art. 28 cpv. 8 CNM 2026).

3. Conto ferie a lungo termine (Art. 28^{bis} CNM 2026)

Il conto ferie a lungo termine è un conto individuale di ore sul quale le ore supplementari possono essere accreditate alla fine dell’anno o anche nel corso dell’anno. L’istituzione di questo conto presuppone il rispetto di specifici requisiti ed esige un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore.

L’attuazione concreta di questa nuova disposizione è attualmente in fase di definizione tra le parti contrattuali. La CPSA si esprimerà su questo punto in un momento successivo.

4. Giorni festivi (Art. 34 CNM 2026)

Per il calcolo annuale della percentuale dei giorni festivi da parte della commissione paritetica professionale, viene ora fatto esplicito riferimento alla direttiva SECO “Procedura per il confronto salariale internazionale” (art. 34 cpv. 5 CNM 2026).

5. Assenze brevi (Art. 35 CNM 2026)

Le assenze brevi in caso di decesso dei nonni sono ora espressamente regolamentate e fissate a tre giorni; l'assenza breve in occasione del proprio matrimonio è aumentata a due giorni (art. 35 cpv. 1 lett. b CNM 2026).

6. Servizio militare, protezione civile e servizio civile obbligatorio in Svizzera (Art. 36 CNM 2026)

Il diritto alla compensazione durante il servizio militare, di protezione o civile obbligatorio in tempo di pace in Svizzera non distingue più tra single, persone sposate o single con obblighi di sostentamento. La compensazione è fissata adesso tra l'80% e il 100% della perdita di salario (art. 36 cpv. 1 CNM 2026). Questi adeguamenti sono stati effettuati in conformità alle disposizioni federali.

7. Salari minimi (Art. 37 CNM 2026)

I salari minimi vengono adeguati al 1° gennaio di ogni anno almeno in base all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 settembre.

Se l'incremento annuo supera il 2%, le parti sociali avviano trattative per l'adeguamento dei salari minimi relativamente alla quota di inflazione superiore al 2%.

Se l'inflazione è negativa, i salari minimi rimangono invariati e, nei successivi adeguamenti, l'inflazione viene considerata tenendo conto della deflazione intervenuta nel frattempo.

Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2026

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
Rossa	6702 / 38.10	5988 / 34.00	5776 / 32.80	5458 / 31.00	4885 / 27.75
Blu	6442 / 36.60	5906 / 33.55	5698 / 32.40	5322 / 30.25	4813 / 27.35
Verde	6179 / 35.10	5830 / 33.10	5621 / 31.95	5184 / 29.45	4747 / 26.95

I salari minimi nel Canton di Berna vengono unificati e appartengono ora alla zona salariale Blu. L'unica eccezione riguarda il salario mensile Q nel distretto amministrativo del Giura Bernese, che rimane, come in precedenza, nella zona salariale Rossa (Allegato 4 del CNM 2026).

8. Evoluzione dei salari effettivi (Art. 3 della Convenzione sul Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2026-2031 e sui salari 2026)

I salari effettivi vengono verificati ogni anno al 30 settembre sulla base dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC); eventuali aumenti dei salari effettivi vengono comunicati dalle parti sociali.

2026: Per l'anno 2026 non è previsto alcun adeguamento dei salari effettivi.

2027 und 2028: Al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028, i salari effettivi del personale del CNM saranno aumentati di un importo fisso in franchi, corrispondente a un adeguamento pari all'80% dell'inflazione sulla base dell'IPC al 30 settembre, calcolato sul salario minimo vigente della classe salariale C della zona salariale Blu.

Esempio: Supponendo un'inflazione dell'0,8%, la deduzione del 20% porta a un adeguamento pari allo 0,64% sul salario minimo C della zona salariale Blu, corrispondente a un importo di **CHF 31**.

Tale importo di CHF 31 viene corrisposto a tutti i collaboratori CNM, indipendentemente dalla classe salariale o dal salario individuale

Gli aumenti salariali per gli anni 2029–2031 sono già stati stabiliti e saranno illustrati in un momento successivo.

9. Tempo di viaggio (Art. 49 CNM 2026)

Il tempo di viaggio sarà calcolato a partire dal primo minuto. I primi 30 minuti (fino al 2028), i primi 25 minuti (dal 2029) e i primi 20 minuti (dal 2030) sono compensati tramite l'indennità di cantiere (art. 55 CNM 2026), la quale copre anche altre spese accessorie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Indennità di cantiere	4.00/g.	+2.50 = 6.50/g.	+2.50 = 9.00 per giorno di lavoro			
Tempo di viaggio	30 minuti		25 minuti		20 minuti	

Il tempo di viaggio viene retribuito con il salario base fino al 60° minuto (incluso il tempo di viaggio compensato a forfait) in un modello di orario di lavoro con calendario annuale, e fino al 90° minuto nel caso di una pianificazione costante dell'orario di lavoro.

Il tempo di viaggio eccedente (oltre i 60/90 minuti) sarà, a partire dal 1° gennaio 2027, accumulato nel conto ore supplementari e ore in difetto.

Per gli anni 2026–2028 vale quanto segue (art. 49): Il tempo di viaggio fino a 30 minuti (Andata e ritorno all'orario effettivo previsto, calcolati con Google Maps o un pianificatore di percorsi equivalente) dalla stazione di raccolta al cantiere è compensato tramite l'indennità di cantiere ai sensi dell'art. 55 CNM. Se viene indicato un intervallo di tempo per il tempo di viaggio, deve essere utilizzato il valore medio. Un tempo di viaggio aggiuntivo fino a 10 minuti può, in alternativa alla retribuzione al salario base, essere considerato come orario di lavoro ai sensi dell'art. 25 CNM.

Esempio: Un muratore cliente parte ogni giorno dal deposito alle 6:45. Il tempo di viaggio regolare dalla stazione di raccolta al cantiere e ritorno è di 30 minuti; quindi, normalmente raggiunge il cliente alle 7:00. Se a causa di ostacoli al traffico il viaggio dura di più e arriva solo alle 7:03, il tempo di viaggio supera i 30 minuti compensati tramite l'indennità di cantiere. Invece di retribuire i tre minuti aggiuntivi, l'inizio del lavoro viene considerato sempre alle 7:00. Il tempo di viaggio che eccede i 30 minuti (massimo 10 minuti al giorno) viene quindi registrato come orario di lavoro e retribuito di conseguenza.

Indipendentemente dal modello di orario di lavoro adottato, il tempo di viaggio deve essere sempre rilevato separatamente. Il lavoratore è pertanto tenuto a registrare il tempo di lavoro e il tempo di viaggio in base alle condizioni effettive. Questa distinzione è necessaria anche per stabilire a partire da quale momento il tempo di lavoro e il tempo di viaggio danno diritto al pagamento delle ore straordinarie con supplemento (a partire da 50 ore settimanali). Ai fini del calcolo viene considerato esclusivamente il tempo di viaggio effettivo. Qualora, ad esempio, un operaio edile impieghi soltanto dieci minuti al giorno per gli spostamenti, il tempo di viaggio settimanale ammonta a 50 minuti e non all'intero tempo forfettariamente coperto dall'indennità di cantiere, pari a 5×30 minuti al giorno, ossia 2,5 ore settimanali. L'attribuzione del tempo di viaggio eccedente i 60 minuti giornalieri sul conto delle ore supplementari e in difetto avviene solo in una fase successiva. Inoltre, per l'assegnazione del tempo di viaggio (indennità di cantiere, pagamento al salario base, imputazione al conto delle ore supplementari e in difetto) occorre fare sempre riferimento a una valutazione settimanale e non giornaliera. Ai fini del calcolo dei supplementi sulle ore straordinarie e sul tempo di viaggio, nella valutazione settimanale deve inoltre essere rigorosamente rispettato il seguente ordine:

1. **Ore di lavoro prestate** conformemente al calendario di lavoro.
2. **Ore straordinarie prestate.**

3. **Tempo di viaggio compensato in modo forfettario** (30 minuti al giorno, ossia 2,5 ore alla settimana; compensato tramite l'indennità di cantiere).
4. **Tempo di viaggio corrisposto in aggiunta al salario base** (tenendo conto del tempo di viaggio già compensato forfettariamente ulteriori 30 minuti al giorno, rispettivamente 2,5 ore alla settimana).
5. **A partire dal 2027: tempo di viaggio da accreditare al conto delle ore supplementari e in difetto** (tempo di viaggio superiore a 60 minuti al giorno, rispettivamente 5 ore alla settimana, conformemente ai punti 3 e 4 che precedono).
6. **A partire da 50 ore di lavoro settimanali:** il tempo di lavoro e il tempo di viaggio sono in ogni caso corrisposti con il salario base e una maggiorazione del 25 % e non vengono accreditati sul conto delle ore supplementari ed in difetto.

Nella presentazione relativa al calcolo dell'orario di lavoro, delle ore straordinarie e del tempo di viaggio sono riportati esempi di calcolo concreti.

10. Rimborso spese (art. 55 CNM 2026)

Nel CNM 2026 viene introdotta una nuova indennità di cantiere pari a CHF 9, alla quale hanno diritto i lavoratori (gli apprendisti al 50%). L'indennità viene introdotta in modo graduale: nel 2026 ammonta a CHF 4 per giorno di lavoro (a condizione di almeno 5,5 ore di lavoro), nel 2027 a CHF 6.50 per giorno di lavoro e, a partire dal 2028, a CHF 9 per giorno di lavoro. L'indennità di cantiere è destinata a rimborsare spese quali caffè, brioche e spuntini durante le pause. Inoltre, essa copre forfettariamente i primi 30 minuti di tempo di viaggio (per gli anni dal 2026 al 2028) conformemente all'art. 49 CNM 2026.

Le imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo ai sensi dell'appendice 12 del CNM sono espressamente escluse dall'indennità di cantiere; al contrario, è stata aumentata l'indennità per il tempo di tragitto.

L'indennità di cantiere è concepita come rimborso spese e non è soggetta all'obbligo contributivo alle assicurazioni sociali. La cassa di compensazione AVS Consimo ha confermato tale impostazione. Si presume che anche le altre casse di compensazione giungano alla medesima conclusione. Le autorità fiscali cantonali accettano di norma un rimborso spese per il vitto fino a CHF 31 al giorno. Considerando l'indennità per il pranzo e l'indennità di cantiere, l'importo massimo versato ammonta a CHF 25 al giorno. Le parti contraenti ritengono pertanto che le autorità fiscali accetteranno l'indennità di cantiere come rimborso spese. Tale valutazione resta tuttavia di competenza delle singole autorità fiscali cantonali e le legislazioni fiscali cantonali possono differire tra loro.

11. Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia (art. 56 CNM 2026)

I requisiti per la stipulazione di un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia vengono adeguati alle condizioni usuali del mercato. In futuro, l'indennità giornaliera in caso di malattia sarà limitata all'80 % del salario. Inoltre, l'azienda potrà estendere il periodo di differimento dall'attuale massimo di 30 giorni a 60 giorni.

Durante il periodo di differimento, il datore di lavoro è tenuto a versare il 90 % del salario perso a causa della malattia (art. 56 cpv. 5 lett. b CNM 2026).

12. Sistema d'informazione Alleanza costruzione (Art. 66 CNM 2026)

L'importanza della Carta SIAC quale strumento volto a facilitare e rendere più efficiente l'attività di controllo sul posto viene espressamente riconosciuta. In tale contesto, le parti contraenti invitano le imprese soggette al CNM a dotare i propri collaboratori di una Carta SIAC (art. 66 cpv. 3 CNM 2026).

13. Sanzioni (Art. 67 LMV 2026)

La circostanza che la medesima disposizione venga violata più volte (anche in caso di recidiva) comporta la classificazione della violazione come grave.

Occorre chiarire se tale precisazione si riferisca esclusivamente alla recidiva oppure anche, ad esempio, a violazioni sistematiche della medesima disposizione accertate nell'ambito della stessa ispezione. In entrambi i casi, il calcolatore delle pene convenzionali deve essere adeguato.

14. Riconoscimento dei diplomi esteri nei settori professionali dell'edilizia principale (appendice 5 CNM 2026)

La formazione «certificat d'aptitude professionnelle de maçon» (CAP), unitamente a un'esperienza lavorativa minima di un anno nei cantieri, viene classificata nella classe salariale A.

Le formazioni «brevet professionnel» (BP) e «baccalauréat professionnel» devono essere accompagnate da un ulteriore anno di esperienza pratica in cantiere per essere classificate nella classe salariale Q.